

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Liguria.

- 20. 234.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Lombardia.

- 20. 235.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Marche.

- 20. 236.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Molise.

- 20. 237.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla

qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Piemonte.

- 20. 238.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Puglia.

- 20. 239.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Sardegna.

- 20. 240.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Sicilia.

- 20. 241.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al

livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Toscana.

20. 242. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.

20. 243. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Umbria.

20. 244. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Valle d'Aosta.

20. 245. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo alla qualità ed al livello della fornitura del servizio nel territorio della regione Veneto.

20. 246. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 7)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 18.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, comunque garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, per l'anno 2003, è stabilito in tremila ore per le trasmissioni televisive in chiaro ed in altrettante ore per le trasmis-

sioni radiofoniche; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la predisposizione annuale di programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiane nel mondo, e l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive speciali per l'estero;

f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specifica-

mente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;

l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

m) la costituzione di una società per la produzione e la diffusione all'estero di programmi di cultura italiana in lingue straniere;

n) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle infrastrutture per la trasmissione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

o) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

p) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

q) l'articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali ed in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

r) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di *handicap* sensoriali in attuazione dell'articolo 4, comma 2;

s) la valorizzazione ed il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b);

t) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le sedi provinciali della società concessionaria del

servizio pubblico generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e contabile in relazione all'attività di adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidate alle stesse.

4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze culturali.

5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO IV

COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA

ART. 18.

(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo).

Sopprimerlo.

* **18. 1.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimerlo.

* **18. 22.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

* **18. 520.** Carra, Bogi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. *(Attività di servizio pubblico radiotelevisivo).* — 1. Nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 l'attività di servizio pubblico è vincolata alla rappresentazione della pluralità delle opinioni e delle tendenze politiche, sociali, culturali; assicura la universalità della diffusione; promuove la conoscenza delle culture e degli interessi, anche se minoritari, emergenti nella società; provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo ed educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche italiane ed europee significative, la valorizzazione delle produzioni delle produzioni audiovisive nazionali ed europee e lo sviluppo di nuovi linguaggi espressivi in relazione all'evoluzione delle tecnologie. L'attività di diffusione dei programmi informativi costituisce comunque obiettivo fondamentale del servizio pubblico. Tale attività si caratterizza per la completezza, la parità di condizioni, l'apertura alle diverse identità politiche, sociali e culturali.

2. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi predispone a maggioranza di due terzi dei componenti un libro bianco sullo stato del sistema delle comunicazioni finalizzato anche alla verifica degli orientamenti e delle aspettative della opinione pubblica nazionale per il settore radiotelevisivo e allo studio delle realtà esistenti in altri paesi. Il libro bianco può essere integrato da rapporti, predisposti da esperti nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza ovvero da organismi

e università altamente qualificati nel settore delle analisi sociali, economiche e culturali.

3. Sulla base dell'istruttoria acquisita, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di servizio di cui al comma 5, gli indirizzi generali per l'attività di servizio pubblico, ivi compresi quelli tendenziali di ascolto che devono essere raggiunti dalla programmazione di servizio pubblico che invia alla Fondazione. In sede di prima applicazione della presente legge, entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva gli indirizzi generali e la scadenza del contratto di servizio vigente è fissata entro i centottanta giorni successivi.

4. Nell'ambito delle sue funzioni di indirizzo la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva specifiche direttive generali relative alla qualità della produzione indirizzata al mercato e delle ammissioni pubblicitarie.

5. In caso di mancata approvazione degli indirizzi generali entro il termine fissato l'Autorità per le garanzie nella comunicazione provvede, entro i successivi trenta giorni, ad indicare alla Fondazione per il servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 5, comma 1, gli indirizzi generali della programmazione, dandone contestuale comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascia alla società RAI-Radiotelevisione italiana la concessione per l'uso delle radiofrequenze per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il Governo predispone lo

schema del contratto di servizio della durata di tre anni che deve essere negoziato con la società concessionaria e che regola le modalità e gli strumenti di applicazione, ferma restando la responsabilità professionale della società concessionaria per il perseguimento degli obiettivi. Il contratto di servizio viene approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a maggioranza di due terzi dei componenti.

8. Nel contratto di servizio sono individuati sulla base degli indirizzi approvati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tempi e modalità della programmazione destinata alla valorizzazione delle culture del territorio nelle Regioni e province autonome. Fermi i limiti e vincoli propri del servizio pubblico, gli indirizzi generali relativi all'uso degli spazi riservati sono demandati alla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, che delibera a maggioranza dei due terzi.

9. Il controllo sulla corretta attuazione del contratto di servizio viene esercitato con cadenza almeno annuale dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che valuta anche le relazioni annuali sullo stato del sistema delle comunicazioni inviati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Nei programmi delle attività di servizio pubblico non possono essere inseriti messaggi pubblicitari. La programmazione orientata al mercato è regolata dalle norme di diritto comune.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sull'uso delle risorse pubbliche assegnate al servizio pubblico radiotelevisivo come individuate dalla specifica contabilità separata, trasmettendo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi il relativo referto entro tre mesi dalla approvazione del bilancio consuntivo.

18. 205. Rognoni, Duca, Grignaffini, Pannattoni, Adduce, Albonetti, Tidei, Martella, Lolli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. — 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, considerata azienda di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* conservando l'unitarietà del comparto editoriale e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedialità e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa e contabile tra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività, incluse quelle di servizio pubblico, da parte della società concessionaria è definita dai suoi organi di gestione. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni e alle Commissioni parlamentari competenti un'informazione annuale sulle sue attività. Le stesse Commissioni parlamentari possono elaborare proposte relative all'indirizzo generale a cui si deve ispirare il servizio pubblico radiotelevisivo nonché osservazioni relative al rispetto dell'interesse generale e del pluralismo a cui l'intera attività editoriale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in funzione di *holding*, deve ispirarsi.

2. La concessione del servizio pubblico radiotelevisivo, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ha durata ventennale. All'atto della definitiva adozione, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, della tecnica digitale per le trasmissioni radiotelevisive su frequenze terrestri, e comunque entro il 31 dicembre 2007, viene stipulata una nuova convenzione.

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in

conformità ai principi di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione. Il servizio è svolto secondo criteri di completezza e di imparzialità ed è caratterizzato da un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni sei anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato e con le regioni.

18. 2. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. (*Servizio pubblico radiotelevisivo*) — 1. Il servizio pubblico radiotelevisivo svolge un ruolo centrale nel sistema delle comunicazioni e dell'informazione. Esso si caratterizza per un'offerta globale di interesse generale. In particolare provvede alla diffusione di produzioni informative, culturali, di carattere formativo e educativo, sportive, cinematografiche e di intrattenimento, specializzate per i minori, per gli italiani residenti all'estero, per le minoranze linguistiche e per la valorizzazione delle produzioni audiovisive nazionali ed europee. Il servizio pubblico cura la diffusione di opere cinematografiche italiane ed europee, in orari serali, e in particolare quelle realizzate da giovani autori.

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato ad una società denominata RAI-Radiotelevisione italiana; la titolarità del capitale azionario è affidata alla Cassa depositi e prestiti, che nomina gli organi di controllo della società. Nell'ambito del servizio pubblico sono separati contabilmente, come previsto dalle norme dell'unione europea, i proventi da finanziamento pubblica e da pubblicità.

3. Il servizio pubblico radiotelevisivo si articola nelle seguenti attività:

a) un canale televisivo che diffonde lo stesso programma contemporaneamente su tutto il territorio nazionale;

b) un canale televisivo che ha l'obiettivo primario di favorire la produzione e la diffusione di prodotti in grado di valorizzare le specificità economiche, sociali e culturali territoriali. Il canale diffonde programmazione locale e nazionale. Le linee strategiche ed editoriali del canale di cui alla presente lettera sono definite da un comitato composto da sette membri, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'unione delle province d'Italia, uno dello Stato e due dalle associazioni dei consumatori nominati nel rispetto delle procedure di voto previste nel comma 3;

c) un canale televisivo che trasmette programmi culturali ed educativi e comunque di qualità, privo di pubblicità, irradiato via satellite e, a decorrere dall'anno 2006, ovvero dal termine in cui i programmi televisivi saranno diffusi esclusivamente via etere terrestre, con tecnica digitale;

d) un canale televisivo satellitare con programmazione destinata all'estero;

e) una divisione radiofonica articolata in:

1) un canale generalista;

2) un canale con una produzione prevalentemente territoriale;

3) un canale che trasmette programmazione culturale e comunque di qualità, privo di pubblicità;

4) un canale dedicato ai lavori parlamentari;

5) un canale destinato all'estero in onde medie e in onde corte;

6) un servizio di informazione radiofonico per gli automobilisti, mediante

l'integrazione degli impianti ad esso dedicati con uno dei canali radiofonici nazionali;

f) una offerta di canali via satellite e via cavo gratuiti;

g) la produzione e la diffusione di servizi e prodotti multimediali.

4. La RAI-Radiotelevisione italiana può irradiare programmi via etere terrestre in tecnica digitale nei limiti stabiliti dall'articolo 4.

5. La RAI-Radiotelevisione italiana definisce un piano per favorire le sinergie tra le diverse attività del servizio pubblico, per la ripartizione delle risorse umane e per l'utilizzo degli immobili e delle infrastrutture trasmissive.

6. La RAI-Radiotelevisione italiana deve destinare adeguate risorse economiche alla ricerca, alla sperimentazione tecnologica e di prodotto e alla produzione audiovisiva nonché operare nelle attività di formazione e di istruzione ai diversi livelli scolastici, universitari e post-universitari.

7. La RAI-Radiotelevisione italiana può creare società con la presenza di soggetti privati e istituzioni pubbliche per le attività di prodotto, il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, per le attività di marketing e per la trasmissione dei segnali.

8. La convenzione tra lo Stato e la RAI-Radiotelevisione italiana e il contratto di programma con lo Stato disciplinano i diritti e gli obblighi di servizio pubblico.

9. I proventi pubblicitari della RAI-Radiotelevisione italiana non possono superare il 40 per cento del totale ricavato dal canone.

10. La RAI-Radiotelevisione italiana invia una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte; il documento può formulare proposte per l'allargamento del capitale azionario della società a soggetti privati nelle forme di azionario popolare.

18. 10. Maccanico, Albonetti, Gentiloni Silveri, Panattoni, Colasio, Rognoni, Lu-

setti, Grignaffini, Pasetto, Giulietti, Chiaromonte, Carra, Di Gioia, Buemi, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Francischi, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 18. (*Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo*). -

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo svolge un ruolo centrale nel sistema delle comunicazioni e dell'informazione e i suoi principi fondamentali sono: la garanzia della libertà e del pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità linguistiche, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione ad una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto di servizio nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.

3. La società concessionaria:

a) nell'ambito della propria specifica vocazione e missione editoriale, rivolta a tutti i generi radiotelevisivi, è tenuta ad adempiere, nell'ambito della sua progressiva programmazione, anche non informativa, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale;

b) garantisce la diffusione della propria programmazione con copertura del

territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della conoscenza;

c) assicura il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario, previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

4. Con delibera adottata d'intesa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le linee guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico ed alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

5. Alle società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano all'equilibrata gestione aziendale.

18. 150. De Laurentiis, Volontè, Giuseppe Gianni, Ranieli, Dorina Bianchi.

Sopprimere il comma 1.

* **18. 3.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 1.

* **18. 23.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato mediante concessione alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, considerata azienda di interesse nazionale ai sensi

dell'articolo 2461 del codice civile. Tale società espleta le proprie attività secondo il modello organizzativo della *holding* conservando l'unitarietà del comparto editoriale e ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori radiotelevisivo, della produzione audiovisiva, della multimedia e, nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, delle telecomunicazioni. La medesima società è tenuta alla trasparenza circa l'utilizzo delle risorse attraverso la distinzione organizzativa e contabile tra le attività finanziate dal canone e le attività finanziate dal mercato. L'organizzazione delle attività, incluse quelle di servizio pubblico, da parte della società concessionaria è definita dai suoi organi di gestione. La concessionaria fornisce al Ministero delle comunicazioni e alle Commissioni parlamentari competenti un'informazione annuale sulle sue attività. Le stesse Commissioni parlamentari possono elaborare proposte relative all'indirizzo generale a cui si deve ispirare il servizio pubblico radiotelevisivo nonché osservazioni relative al rispetto dell'interesse generale e del pluralismo a cui l'intera attività editoriale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in funzione di *holding*, deve ispirarsi.

18. 4. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il servizio pubblico radiotelevisivo è affidato alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa mediante concessione con durata ventennale e sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti da una convenzione stipulata ogni cinque anni tra la RAI e il Ministero delle comunicazioni e sottoposta al parere della commissione parlamentare di vigilanza. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa italiana e comunitaria: l'oggetto della concessione (l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti), il

contenuto del contratto di servizio triennale, gli obblighi peculiari di trasmissione, l'attività di ricerca e sperimentazione. La RAI invia una relazione annuale al Parlamento sulle attività svolte. La relazione viene portata a alla discussione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi entro un mese dalla sua presentazione. L'indirizzo sugli obblighi derivanti dalla convenzione spetta alla Commissione parlamentare di vigilanza. L'accertamento e l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle violazioni sono adottati dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni.

18. 12. Giordano.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , previa intesa con le regioni e le province autonome.

* **18. 19.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Bressa, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni aggiungere le seguenti: , previa intesa con le regioni e le province autonome.

* **18. 21.** Boato.

Al comma 1, sostituire le parole: , con il quale con le seguenti: e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali.

18. 200. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel contratto di servizio sono tassativamente individuate le società e le reti della concessionaria che svolgono compiti di servizio pubblico; tali società e reti non possono raccogliere pubblicità e non possono trasmettere pubblicità o sponsorizzazioni.

18. 202. (già 17. 15.) Papini, Castagnetti, Monaco, Loiero, Molinari, Boccia, Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Carra, Santagata, Acquarone, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, De Franciscis, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Sopprimere il comma 2.

* **18. 5.** Rizzo, Bellillo, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

* **18. 24.** Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo persegue gli obiettivi del miglioramento della qualità del servizio, della razionalizzazione degli assetti industriali, finanziari e produttivi, del potenziamento dell'attività di ricerca e di sperimentazione, finalizzati alla garanzia dell'esercizio dei seguenti diritti degli utenti: di accesso ai programmi, a ricevere un'informazione completa e imparziale, rispondente ad ampia offerta culturale, scientifica, sociale, politica e artistica dei programmi, a fruire senza discriminazione dei programmi e dei servizi, a non vedere superati gli indici di affollamento pubblicitari, di rettifica e tutela della dignità e riservatezza personale, ad avere programmi in chiaro, a ricevere ed accedere alle informazioni sull'attività dell'azienda. È istituito il difensore civico per

la tutela dei diritti dell'utente e la qualità dei servizi di telecomunicazione. Il difensore svolge la propria attività in ausilio della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e sollecitazione alle attività dell'Autorità di garanzia nelle comunicazioni. In particolare, il difensore verifica il gradimento degli utenti dopo quindici mesi di lavoro del Presidente e denuncia il mancato rispetto dei termini disposti dalla presente legge (costituzione di parte civile e risarcimenti destinati alla ricerca scientifica). L'ufficio del difensore è finanziato dai gruppi parlamentari, delle università pubbliche, degli enti e fondazioni del settore. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi determina con proprio regolamento la composizione, i compiti e il funzionamento del difensore. Spetta alla concessionaria del servizio pubblico trasmettere gratuitamente i comunicati e le dichiarazioni urgenti di pubblica utilità del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Corte costituzionale, del Presidente della Commissione europea, su richiesta dei medesimi e in conformità dell'apposito regolamento predisposto dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che ne definisce i presupposti e le modalità.

18. 13. Giordano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il servizio pubblico radiotelevisivo ha carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini e a concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi di libertà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione. Il servizio è svolto secondo criteri di completezza e di imparzialità ed è caratterizzato da un'offerta globale di interesse generale, che tiene conto delle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, cul-

turali e religiose, anche rappresentando l'immagine e la realtà del Paese oltre i confini nazionali e valorizzando la produzione culturale italiana ed europea. Il contenuto e le modalità di svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo sono definiti e regolati da una convenzione stipulata ogni sei anni, da un annesso contratto di servizio di durata triennale, nonché dalle convenzioni specifiche stipulate con le competenti amministrazioni dello Stato e con le regioni.

18. 6. Rizzo, Bellillo, Pistone.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

18. 25. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

18. 26. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, aggiungere la seguente: televisive,

18. 27. Giuliotti, Grignaffini, Melandri, Buffo, Rognoni, Martella, Tocci, Sasso, Capitelli, Lolli, Raffaldini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua afgana.

18. 28. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua albanese.

18. 29. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua armena.

18. 30. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua angolana.

18. 31. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua bulgara.

18. 32. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua cinese.

18. 33. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua coreana.

18. 34. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua croata.

18. 35. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua cubana.

18. 36. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua danese.

18. 37. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua egiziana.

18. 38. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua etiope.

18. 39. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua fiamminga.

18. 40. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua filippina.

18. 41. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le

seguenti: con particolare riguardo alla lingua finlandese.

18. 42. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua francese

18. 43. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua gaelica.

18. 44. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua georgiana.

18. 45. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua giapponese.

18. 46. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua greca.

18. 47. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua iddish.

18. 48. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua indiano.

18. 49. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alla lingua indonesiana.

18. 50. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua inglese.

18. 51. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua irakena.

18. 52. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua lagerina.

18. 53. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua lettone.

18. 54. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le*

seguenti: con particolare riguardo alla lingua kurda.

18. 55. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua mongola.

18. 56. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua nepalese.

18. 57. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua norvegese.

18. 58. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua pakistana.

18. 59. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua polacca.

18. 60. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua portoghese.

18. 61. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua rumena.

18. 62. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua russa.

18. 63. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua serba.

18. 64. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua slovena.

18. 65. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua spagnola.

18. 66. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua svedese.

18. 67. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua tagica.

18. 68. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giulietti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua tedesca.

18. 69. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua thailandese.

18. 70. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua turca.

18. 71. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua ucraina.

18. 72. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua ungherese.

18. 73. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso,

Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua uzbeka.

18. 74. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo alla lingua vietnamita.

18. 75. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: anche in lingua originale, *aggiungere le seguenti:* e delle culture locali.

18. 76. Caparini, Gibelli, Rodeghiero.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

18. 77. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

18. 78. Capitelli, Carli, Chiaromonte, Giuliotti, Grignaffini, Lolli, Martella, Sasso, Tocci, Adduce, Albonetti, De Luca, Duca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.